



Roma, 6 maggio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 67

Oggetto: Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate del 2 maggio 2024 – Ulteriori chiarimenti in ordine al D. Lgs. n. 1 dell’8 gennaio 2024 – “Decreto Adempimenti” – Misure in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 27-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 27 – 2024

Oggetto: Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate del 2 maggio 2024 – Ulteriori chiarimenti in ordine al D. Lgs. n. 1 dell’8 gennaio 2024 – “Decreto Adempimenti” – Misure in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali –

Con la Circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha completato i chiarimenti delle disposizioni contenute nel Decreto *Adempimenti* dell’8 gennaio 2024, in ordine: 1) alle semplificazioni relative al pagamento dei tributi, 2) alla razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie, 3) al rafforzamento dei servizi digitali e incentivi all’utilizzo di strumenti elettronici, 4) alla sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti.

Si riportano, di seguito, le disposizioni che più possono interessare le ASD/SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Semplificazioni relative al pagamento dei tributi

Pagamenti rateali dell’acconto e del saldo di imposte e contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate-

A decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, è differito dal mese di novembre al **16 dicembre** il termine ultimo entro il quale perfezionare la *rateizzazione* dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di acconto.

Tutti i contribuenti che intendono rateizzare il versamento delle imposte a saldo o in acconto devono corrispondere la rata mensile entro il **giorno 16 di ogni mese**, entro il quale va effettuato il pagamento delle rate successive alla prima.

Tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partiva IVA, possono avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il comportamento in sede concludente. A tal fine rileva la compilazione, all’interno del modello di versamento F 24, degli appositi campi concernenti la “rateazione”, nei quali indicare sia la rata per la quale si effettua il pagamento sia il numero di rate prescelto (*ad es. 01/06*). Il piano di rateazione deve comunque concludersi entro il giorno 16 del mese di dicembre relativo all’anno di presentazione della dichiarazione.

La nuova normativa, pertanto, prevede che il contribuente che intende rateizzare i versamenti determina il numero di rate, di pari importo, di cui è possibile fruire non superiore al numero di mesi che intercorrono tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre (*ad es. il termine di scadenza del pagamento IRPEF 2023, relativa alla dichiarazione presentata nell’anno 2024, è fissato al 30 giugno; ne consegue che il contribuente versa la prima rata entro il 30 giugno senza interessi e le sei rate successive, maggiorate degli interessi, entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi seguenti e, comunque, non oltre il 16 dicembre 2024. La rata di agosto potrà essere versata entro il giorno 20 dello stesso mese.*

Misure in materia di versamenti minimi di IVA e ritenute

L’art. 9 del Decreto *Adempimenti* riduce la frequenza dei versamenti periodici dovuti dai soggetti passivi IVA e dai sostituti d’imposta, relativamente alla liquidazione periodica dell’IVA e alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, quando questi sono di importo poco significativo.

Per quanto riguarda i soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta con cadenza mensile e per quelli con cadenza trimestrale, in luogo del previgente limite di 25,82 euro, è innalzato l’**importo minimo a 100,00**

euro. Se non viene superato tale importo, l'imposta può essere versata insieme all'IVA dovuta relativa al mese o trimestre successivo.

Tuttavia, il versamento dell'IVA, anche se di importo inferiore a 100,00 euro va, comunque, effettuato entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento.

La disposizione si applica a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024.

Al riguardo, l'Agenzia fornisce due esempi.

Nel caso di soggetto passivo IVA, c.d. "*mensile*", dalla cui liquidazione IVA nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 risultino importi dovuti pari, rispettivamente, a 60,00 euro, 10,00 euro, 20,00 euro e 40,00 euro, il soggetto in esame potrà versare l'importo dell'IVA periodica dovuta di gennaio, in quanto inferiore a 100,00 euro, congiuntamente all'importo di febbraio, marzo e aprile, al più tardi entro il 16 maggio 2024, per un importo complessivo di 130,00 euro; ciò in quanto il cumulo IVA dovuta per il mese di aprile comporta il superamento del nuovo limite.

Nel caso di soggetto "*trimestrale*", dalla cui liquidazione IVA del primo trimestre 2024 risulti un'imposta dovuta di 95,00 euro, tale importo potrà non essere versato entro il 16 maggio 2024 ma potrà essere versato congiuntamente all'IVA a debito del trimestre successivo, entro il 20 agosto 2024, qualora la somma complessiva dei due trimestri superi l'importo di 100,00 euro.

Analogha previsione viene introdotta per i sostituti d'imposta che operano le ritenute relative ai compensi sopra richiamati, fatta salva l'ipotesi che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre va comunque effettuato entro il 16 gennaio dell'anno successivo indipendentemente dal suo ammontare.

Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti (art. 10 Decreto "*Adempimenti*")

Sono stati introdotti due periodi di sospensione, nell'arco dell'anno, dell'invio da parte dell'Agenzia delle Entrate delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e le lettere di invito per l'adempimento spontaneo (c.d. *lettere di compliance*).

La sospensione riguarda il periodo dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre.

Durante detti periodi di sospensione è precluso all'Agenzia delle Entrate l'invio degli atti indicati in precedenza, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga al regime di sospensione.

L'Agenzia precisa, a titolo esemplificativo, che possano costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza:

-la situazione in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell'atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute;

-l'invio di comunicazioni o atti che prevedono l'inoltro di una notizia di reato ai sensi dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale (*specie per quanto riguarda gli omessi versamenti IVA e ritenute oltre le soglie di rilevanza penale*);

-l'invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.

La sospensione estiva e invernale non riguarda gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

Rafforzamento dei servizi digitali e incentivi all'utilizzo di strumenti elettronici

L'Agenzia delle Entrate predisporrà un Modello unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia, al fine di abilitare gli intermediari stessi alla fruizione dei servizi *on line* offerti dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Inoltre, è prevista un'implementazione dei servizi digitali esistenti e l'introduzione di nuovi servizi.

Al fine di evitare che il contribuente debba recarsi fisicamente presso gli Uffici dell’Agenzia, è previsto che siano messi a disposizione servizi digitali per: 1) potenziare i canali di assistenza a distanza; 2) consentire la registrazione delle scritture private; 3) consentire la richiesta e l’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia stessa; 4) consentire il confronto a distanza tra contribuente e Uffici dell’Agenzia nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo ed accertamento; 5) consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché di liquidazione dei tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate; 6) l’effettuazione di ulteriori adempimenti.

A tal fine saranno emanati uno o più provvedimenti da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Ai fini di un rafforzamento dei contenuti conoscitivi del **cassetto fiscale**, saranno messi a disposizione dei contribuenti, all’interno della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall’Agenzia che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate.

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software.

Sono semplificate per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi da effettuare mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito (*art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 127/2015*).

E’ prevista l’implementazione di soluzioni software che possono essere installate su un qualsiasi dispositivo (come quelli più evoluti di pagamento elettronico, denominati “*SmartPOS*”) e che siano in grado di consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. Viene così unificato, di fatto, lo strumento con cui l’esercente effettua operazioni commerciali, amministrative, fiscali e di pagamento.